



CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM

CAPACCIO SCALO (SALERNO)

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI QUINQUENNIO 2015-2020

IL PRESIDENTE

- Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30 giugno 2015 e n. 15 del 01 settembre 2015;
- Visto l'art. 39 dello Statuto Consortile approvato dalla Giunta Regionale della Campania con le Delibere n. 0148/AC del 11.07.2003, n. 079/AC del 19.03.2004, n. 162 del 29.05.2008 e n. 219 del 02.07.2009;
- Vista la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 26 del 05 dicembre 2015.

CONVOCA

L'Assemblea dei Consorziati per il giorno **06 gennaio 2016**, al fine di eleggere i dodici componenti del Consiglio dei Delegati (di cui 3 per la prima fascia, 6 per la seconda fascia, 2 per la terza fascia, 1 per la quarta fascia).

Le operazioni di voto avranno inizio a partire dalle ore 7.00 e sino alle ore 20.00, del predetto giorno **06 gennaio 2016** presso le seguenti sezioni:

CAPACCIO SCALO- SEDE DEL CONSORZIO

Voteranno i Consorziati dei Comuni di: Capaccio, Agropoli, Giungano, Cicerale ed Ogliastro.

MATINELLA – LOCALE SITO IN VIA IMPERIA, 18

Voteranno i Consorziati dei Comuni di Albanella e Roccadaspide;

ALTAVILLA SILENTINA – BORGATA CERRELLI - PIAZZA DON GIUSTINO RUSSOLILLO, presso gli uffici consortili.

Voteranno i Consorziati dei Comuni di Altavilla Silentina e Serre.

Si ricorda che ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea dei Consorziati è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio.

Si precisa inoltre, che hanno diritto al voto i componenti dell'Assemblea che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi, in particolare, in virtù della Delibera del Consiglio dei Delegati n. 15 del 01.09.2015, sono inclusi nell'elenco degli aventi diritto al voto tutti coloro che alla data del 30.10.2015, avranno dimostrato di essere in regola con il pagamento dei contributi consortili relativi agli anni 2014 e precedenti.

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto si riporta il testo degli art. 8 e 9:

Art. 8 – Elezioni

Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età. Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto tra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuzione consortile, risultante dai ruoli cui si fa riferimento ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Art. 9 – Diritto al voto

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi. Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 3° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 depositano alla segreteria del Consorzio, venticinque giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi di cui ai punti b - c - d ed e dell'art. 6, nonché ai dipendenti ed ai pensionati del Consorzio.